



COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO

DEI REFERENDUM CONSULTIVI
D'INIZIATIVA POPOLARE

REFERENDUM CONSULTIVI D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1

1. I referendum consultivi d'iniziativa popolare devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale secondo quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 2


1. Con la consultazione referendaria i cittadini aventi diritto esprimono la loro volonta' ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunita'.

Art. 3

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un' unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 4

1. La data per l'effettuazione del/dei referendum e' stabilita dal Sindaco sentita la conferenza dei capigruppo consiliari e il/i comitati promotori del/dei referendum stessi.
2. La comunicazione di indizione del/dei referendum viene inviata dal Sindaco al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.



Art. 5

1. La data del/dei referendum già indetti può essere posticipata, nel caso in cui esista già o intervenga la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative, di referendum nazionali o regionali.

Art. 6

1. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalla funzione o sciolto.

Art. 7

1. La raccolta delle firme deve avvenire su appositi moduli prestampati e predisposti dall'Amministrazione Comunale.
2. Essi devono contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Rho e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario".
3. I moduli devono essere preventivamente vidimati dalla Segreteria Generale del Comune con l'apposizione del bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

Art. 8

1. L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'indizione del/dei referendum, deve predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria in bilancio.



Art. 9

1. Le operazioni relative al/ai referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate e coordinate dall'Ufficio comunale elettorale secondo i criteri di semplicità ed economicità.

Art. 10


1. Relativamente alle procedure di votazione e di scrutinio delle schede, nonché alle forme di propaganda e alle relative limitazioni e divieti si fa esplicito riferimento alle leggi e regolamenti nazionali in materia.

Art. 11

1. Il fac-simile delle schede per il/i referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. La scheda è riprodotta nel formato previsto dalla normativa in materia e completata a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune di Rho.

Art. 12

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi nazionali e allo Statuto Comunale.



Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

| SI |

| NO |

* * *

parte esterna

Comune di RHO

sigla Ufficio Sezione



Il presente Regolamento e' stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 69 del 28.5.1993 divenuto esecutivo in data 1.7.1993 (elenco trasmissione al CO.RE.CO n. 21 del 10.6.1993)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Emanuele SALVATORE)



Visto: IL SINDACO
(Amedeo GALLI)



Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 6.7.1993 al 22.7.1993, come dal progressivo n. 298 - registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messaggi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4°, dello Statuto ed entrato in vigore il 23.7.1993.

Rho, li 26.7.1993



IL SEGRETARIO GENERALE
(Emanuele SALVATORE)

